



COMUNE DI LUNGRO
(PROV. DI COSENZA)
SETTORE I – AMMINISTRATIVO E VIGILANZA

COPIA

Pubbl. n. del	DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE N. 532 DEL 24-10-2022 DETERMINAZIONE DI SETTORE N. 204 DEL 24-10-2022
Oggetto: CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER INDAGINI DEMANIALI DI CUI ALLA SENTENZA DEL 4 LUGLIO 1938 EMESSA DALLA CORTE D'APPELLO DI ROMA.	

L'anno duemilaventidue addì ventiquattro del mese di ottobre,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto Sindacale N.4 del 17.03.2015 di conferimento dell'incarico di responsabile del Servizio Amministrativo/Finanziario di cui all'art.51, comma 3 della Legge 142/90;

VISTO il Regolamento di disciplina controlli interni approvato con atto di C.C. n.3 del 13.02.2013;

RITENUTA la competenza ai sensi del T.U.E.L. 267/2000, dello Statuto e Regolamentazione interna;

RICHIAMATE

- le sentenze del Regio Commissario per la liquidazione degli usi civici nelle province di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria del 15- 22 giugno 1934 e del 15 maggio – 4 giugno 1936 nella vertenza avente ad oggetto reintegra del demanio tra il Comune di Lungro ed il Comune di Saracena;
- la sentenza della Reale Corte di Appello di Roma-Sezione speciale per la definizione delle controversie in materia di Usi Civici, iscritta al n. 2279 del registro generale delle cause per l'anno 1936 , con il n. 619 di fascicolo, posta in decisione alla udienza del 21 febbraio 1938 e depositata in cancelleria il 4 luglio 1938, relativa al contenzioso dei confini tra i Comuni di Lungro e Saracena;

ATTESO che con i succitati provvedimenti veniva disposto la reintegra in favore del Comune di Lungro dell'intera località montana "Piano di Campolongo" e di n. 538 tomoli pari a 179 ettari della zona del demanio "Montagna";

PRESO ATTO che allo stato attuale, di fatto, al Comune di Lungro, viene negata, da parte del Comune di Saracena, la proprietà e il possesso dell'intera area di Piano di Campolongo e del Demanio Montagna, in spregio alle succitate sentenze del 1936 e del 4 luglio 1938;

CONSIDERATO che l'Amministrazione comunale, al fine di tutelare i propri interessi, rivendica quanto stabilito dalle succitate sentenze n. 154/1936 e del 4 luglio 1938, persegue la reintegra del corpo demaniale di Campolongo, così come delle altre località appartenenti al territorio del Comune di Lungro e ingiustamente sottratte successivamente alla pronuncia della Reale Corte di Appello di Roma- Sezione speciale per la definizione delle controversie in materia di Usi Civici;

CONSIDERATO, altresì, di volere dare corso al provvedimento in parola ritenendo questa amministrazione prioritaria la salvaguardia del patrimonio civico e di particolare importanza e rilevanza la tutela e la difesa delle aree boscate che possono costituire, se valorizzate, una risorsa economica per l'Ente Comunale;

VERIFICATA la necessità improcrastinabile, inderogabile e indifferibile di consentire all'Ente di procedere nella propria attività di rivendica;

VISTE

- la delibera di Giunta comunale n. 58 dell'11.06.2019 ad oggetto "Definizione confini comunali. Conferimento incarico legale all'avvocato [redacted] del foro di [redacted]";
- la delibera della Giunta comunale n. 28 del 15.02.2022 ad oggetto "Sentenze del 4 luglio 1938 emessa dalla Corte d'Appello di Roma. Conferimento incarico professionale qualificato per indagini demaniali. Indirizzi";
- la determina n. 157 del 5.4.2022 di conferimento incarico professionale all'ing. Rita Laurenzano per le procedure di applicazione della L.R. 18/2007;
- il Decreto regionale n. 6060 del 01.06.2022 ad oggetto "Modifica ed integrazione del Decreto dirigenziale n. 5575 del 01.06.2018 e del Decreto dirigenziale n. 16527 del 19.12.2019. indicazioni operative sull'incarico del Pid ai sensi della normativa vigente";

RICHIAMATA, inoltre, la Determina del responsabile del Servizio n. 302 del 10.06.2022 ad oggetto "Definizione confini comunali. Recepimento del Decreto regionale n. 6060 del 01.06.2022";

CONSIDERATO che la determina n. 157 del 5.4.2022 di conferimento incarico professionale all'ing. Rita Laurenzano per le procedure di applicazione della L.R. 18/2007 non è stata eseguita perché inficiata dalla mancata approvazione delle indicazioni operative sull'incarico del P.i.d., successivamente ratificate con il decreto regionale n. 6060/2022;

PRESO ATTO che l'Ente non dispone di risorse umane con specifica competenza in materia di Usi Civici;

ATTESA la disponibilità dell'ing. Rita Carolina LAURENZANO, nata [redacted] (libero professionista: Codice Fiscale [redacted] - iscritta all'ordine degli Ingegneri della Provincia di Cosenza al N. 1289), residente in [redacted] con Studio Tecnico [redacted]

ad assumere l'incarico relativo alla definizione della vertenza ed in particolare all'esecuzione delle indagini demaniali indicate nelle perizie e nella sentenza del 4 luglio 1938;

VISTI il certificato di regolarità contributiva, la polizza assicurativa professionale e il curriculum dell'ing. Rita Carolina Laurenzano;

PRESO ATTO che la spesa per il succitato incarico professionale [redacted] re oneri di legge trova imputazione e capienza al Cap. 124 dei Bilanci 2022 e 2023;

VISTO il disciplinare d'incarico legale che allegato "A" alla presente determinazione, forma parte integrante e sostanziale;

RITENUTO opportuno provvedere al conferimento dell'incarico;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA la regolamentazione interna;

VISTO il D.Lgs. n° 267 del 18 Agosto 2000 (T.U.E.L.);

VISTA la Legge Nazionale n. 1766 /1927 di conversione r.d. 751 del 1924 sul riordinamento degli usi civici nel Regno;

VISTA la Legge Regionale n. 18/2007,

D E T E R M I N A

DI REVOCARE, come in effetti revoca con il presente atto, la determina n. 157 del 5.4.2022

DI INCARICARE, come in effetti incarica con il presente atto, l'ing. **Rita Carolina LAURENZANO**, nata [redacted]

[redacted] iscritta all'ordine degli Ingegneri della Provincia di Cosenza al [redacted] residente in [redacted] e con Studio Tecnico [redacted] quale tecnico specializzato ad esperire le indagini demaniali per come stabilito nelle sentenze n. 154/1936 e del 4 luglio 1938 che prevedono la reintegra del corpo demaniale di "Campolongo" così come delle altre località appartenenti al Determinazione Ufficio Segreteria N° 204 del 24-10-2022

territorio del Comune di Lungro, ingiustamente sottratte successivamente alla pronuncia della Reale Corte di Appello di Roma- Sezione speciale per la definizione delle controversie in materia di Usi Civici;

DI APPROVARE lo schema di incarico professionale che allegato "A" alla presente determinazione forma parte integrante e sostanziale;

DI IMPEGNARE come in effetti impegna con il presente atto la somma [REDACTED] oltre oneri di legge al Cap. 124 dei Bilanci 2022 e 2023;

DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per i provvedimenti di propria competenza.

Letto e sottoscritto a norma di legge.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to dott. Nicola Bavasso

firma acquisita digitalmente

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA E DI REGOLARITA' CONTABILE

Verificata la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art.147-bis, comma 1 e dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000.

Si dà atto che il programma dei pagamenti conseguenti al presente atto di spesa è compatibile con le regole di finanza pubblica (Patto di Stabilità).



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to Donato Oliverio

firma acquisita digitalmente

ATTESTA

La regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. n.267/2000.

Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, la suesposta determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi.

Lungro, li



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to dott. Nicola Bavasso

firma acquisita digitalmente

L'originale del presente atto è firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2 del D.lgs 39/93 ed è conservato negli archivi informatici dell'Ente.

La presente copia è destinata esclusivamente alla pubblicazione all'albo pretorio on-line.